

Abstimmung – Vote

Für den Antrag Bühler (Ueberweisung) 6 Stimmen
 Für den Antrag des Bundesrates 18 Stimmen

88.506

Motion Jelmini
Grenzgänger und Krankenversicherung.
Beschwerderecht

Mozione Jelmini
Frontalieri e assicurazione malattia.
Diritto di ricorso

Motion Jelmini
Les frontaliers et l'assurance-maladie.
Droit de recours

Wortlaut der Motion vom 21. Juni 1988

Nach der geltenden Gesetzgebung können Grenzgänger, die gegen Verfügungen auf dem Gebiet der Krankenversicherung Beschwerde erheben wollen, einzig die Gerichtsbehörde desjenigen Kantons anrufen, in dem die Krankenkasse ihren Zentralsitz hat.

Bei der Unfallversicherung gestattet das Gesetz dem Versicherten, der seinen Wohnsitz im Ausland hat, beim Versicherungsgericht desjenigen Kantons Beschwerde zu erheben, in dem sein letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat.

Das für die Unfallversicherung geltende Verfahren bietet offensichtliche Vorteile. Das Bundesgericht hält es für erwünscht, dass die für die Unfallversicherung geltende Regelung auch für die Krankenversicherung eingeführt wird.

Wir ersuchen darum den Bundesrat, Artikel 30bis Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes in dem Sinn zu ändern, dass Bestimmungen eingeführt werden, die denjenigen in Artikel 107 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes entsprechen.

Testo della mozione del 21 giugno 1988

La legislazione vigente dispone che i lavoratori frontalieri che intendono ricorrere contro decisioni in materia di assicurazione malattia possono adire esclusivamente l'autorità giudiziaria del Cantone in cui la Cassa malati ha la sede centrale.

In materia di assicurazione contro gli infortuni, la legge consente all'assicurato domiciliato all'estero di esercitare il diritto di ricorso davanti al Tribunale del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro.

Constatando

– gli evidenti vantaggi insiti nella procedura stabilita per l'assicurazione infortuni

– il parere espresso dal Tribunale federale, che ritiene auspicabile l'adozione per l'assicurazione malattia della norma valida per l'assicurazione infortuni si chiede:

la revisione dell'articolo 30bis cpv 2 della legge sull'assicurazione contro le malattie, nel senso di introdurre disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 107 cpv 2 LAINF.

Texte de la motion du 21 juin 1988

La législation en vigueur prévoit que les travailleurs frontaliers qui entendent recourir contre des décisions en matière d'assurance-maladie doivent s'adresser exclusivement à l'autorité judiciaire du canton dans lequel la caisse-maladie a son siège central.

En matière d'assurance-accidents, la loi accorde à l'assuré domicilié à l'étranger la faculté d'exercer son droit de recours devant le tribunal du canton de domicile de son dernier employeur.

Etant donné

– les avantages évidents qu'offre la procédure établie pour l'assurance-accidents

– et le fait que le Tribunal fédéral est d'avis que la règle applicable en matière d'assurance-accidents pourrait également être adoptée pour l'assurance-maladie, nous demandons que l'on introduise, à l'article 30bis, alinéa 2 de la loi sur l'assurance-maladie des dispositions analogues à celles de l'article 107, alinéa 2, LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents).

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Béguin, Delalay, Ducret, Roth (4)

M. Jelmini: Si tratta di una questione abbastanza semplice, ossia del diritto di ricorrere contro le decisioni contestate dell'assicurazione malattia da parte delle persone domiciliate all'estero e in particolare dei frontalieri.

Secondo l'attuale situazione della legge sull'assicurazione malattia, chi contesta una decisione del Tribunale di una cassa malati deve adire il tribunale della sede dell'assicurazione, ossia, per esempio, l'assicurato che abita a Como deve andare a Lucerna rispettivamente a Zurigo o a Berna. E' un grave inconveniente specialmente per coloro che, dovendo essere presenti per le questioni di carattere procedurale, devono affrontare una lunga trasferta.

C'è anche un altro inconveniente: i tribunali di determinati Cantoni vedono aumentare il loro lavoro per questioni che non si svolgono nella loro giurisdizione.

La questione è stata esaminata, discussa e risolta dal Parlamento nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro gli infortuni, nel senso che si può adire il Tribunale del Cantone dove ha sede l'assicurazione ma anche del Cantone dove è stato domiciliato l'assicurato che poi si è trasferito all'estero, oppure del Cantone dove è domiciliato l'ultimo datore di lavoro.

In questo senso si propone di adeguare anche questo tipo di assicurazione a quello dell'assicurazione contro gli infortuni.

Io ritengo che in questa sessione, nella 3a settimana, ci sarà la possibilità di risolvere questo problema, inserendo nella nuova revisione questa nuova disposizione, a meno che il Consiglio federale non dia la sua adesione.

Cotti, consigliere federale: In effetti l'on. Jelmini chiede che anche in materia di assicurazione malattia il problema del foro di competenza per le azioni cui fa riferimento la mozione sia risolto come nel caso dell'assicurazione infortuni.

E' ben vero che vi sono probabilmente diverse origini nella realizzazione di due fori diversi e, in particolare per quanto riguarda gli infortuni, il legame fra l'infortunio e il luogo di lavoro è particolarmente sentito. Molto meno sentito è nel campo della malattia; tuttavia il problema posto dall'on. Jelmini è visto positivamente dal Consiglio federale per cui il Consiglio federale dichiara di accettare la mozione.

Ueberwiesen – Transmis

Motion Jelmini Grenzgänger und Krankenversicherung. Beschwerderecht

Motion Jelmini Les frontaliers et l'assurance-maladie. Droit de recours

Mozione Jelmini Frontalieri e assicurazione malattia. Diritto di ricorso

In	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans	Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In	Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	IV
Volume	
Volume	
Session	Wintersession
Session	Session d'hiver
Sessione	Sessione invernale
Rat	Ständerat
Conseil	Conseil des Etats
Consiglio	Consiglio degli Stati
Sitzung	02
Séance	
Seduta	
Geschäftsnummer	88.506
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.11.1988 - 08:00
Date	
Data	
Seite	765-765
Page	
Pagina	
Ref. No	20 017 085

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.